

**TRIBUNALE DI NAPOLI****SECONDA SEZIONE CIVILE****IL GIUDICE**

letti gli atti, sciogliendo la riserva di udienza, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i dottori \_\_\_\_\_ hanno proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale il Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 62405/11, ha liquidato in € 23.000,00 ciascuno il compenso per l'attività da loro prestata quali custodi giudiziari ai sensi dell'art. 12 DL 206/2012 delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

I ricorrenti sostengono che il giudice avrebbe erroneamente applicato la tariffa prevista dal DPR 177/2015, norma entrata in vigore dopo la conclusione dell'attività, essendo invece applicabile la pregressa tariffa di cui al DM 140/2012. Per tale ragione hanno chiesto la revoca del decreto di liquidazione con condanna del Ministero al pagamento di quanto effettivamente dovuto, individuato alternativamente nell'importo di € 409.050,8, € 308.468,10 o di € 308.301,97.

Il Ministero della Giustizia si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato la quale, con una comparsa scarna e di mero stile, ha chiesto genericamente il rigetto della domanda e la conferma del decreto impugnato.

Con ordinanza del 12.5.2017 il giudice ha chiesto chiarimenti in ordine alla tempestività del ricorso, tenuto conto del termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Sul punto i ricorrenti hanno chiarito che il decreto di liquidazione non era mai stato comunicato dalla cancelleria, mentre nulla ha provato il Ministero in merito. In ragione di ciò il termine non può considerarsi scaduto, con conseguente tempestività del ricorso.

Con il provvedimento impugnato il giudice ha liquidato il compenso ai custodi giudiziari ritenendo applicabile la disciplina di cui al DPR 177/2015. I ricorrenti ritengono che il giudice avrebbe dovuto fare riferimento al DM 140/2012 in quanto norma in vigore al momento della conclusione dell'incarico. La tesi prospettata dai ricorrenti risulta errata tenuto conto che, in base a quanto indicato nella loro istanza di liquidazione, l'incarico risulta concluso il 2.8.2012, mentre il DM 140/2012 è entrato in vigore il 23.8.2012. Dunque, al momento della conclusione dell'incarico la norma invocata dai ricorrenti non era ancora applicabile per la liquidazione dei compensi in quanto non in vigore.



In assenza di ulteriori tariffe vigenti (non indicate neanche dai ricorrenti), correttamente il giudice ha fatto riferimento in via analogica al DPR 177/2015 in vigore al momento della liquidazione.

Nel merito, tuttavia, il gip ha commesso alcuni errori nella quantificazione degli importi dovuti ai custodi.

L'art. 3 del DPR 177/2015 prevede che la liquidazione sia rapportata al valore del complesso aziendale ed individua delle percentuali a scaglione. Il giudice ha invece applicato una percentuale fissa sul valore complessivo delle due aziende amministrare, applicando lo 0,90% sul valore della \_\_\_\_\_ e il 4% sul valore della \_\_\_\_\_. Tale modalità di calcolo risulta errata in quanto la liquidazione andava effettuata secondo le percentuali previste per i singoli scaglioni.

Tenuto conto di ciò (e considerando che i ricorrenti non hanno contestato il valore attribuito dal gip alle due aziende, rispettivamente, di € 874.828,1 per la \_\_\_\_\_ e di € 665.098,7 per la \_\_\_\_\_) appare corretto il calcolo effettuato dai ricorrenti nelle tabelle A) e B) di cui alle pagine 6 e 7 del ricorso introduttivo.

Quanto alla misura della liquidazione, la stessa deve necessariamente essere effettuata secondo i minimi tenuto conto che i ricorrenti in questa sede non hanno fornito alcuna prova della tipologia di attività espletata, del numero di accessi eseguiti, dei rapporti tenuti con i dipendenti e i fornitori, della effettiva complessità dell'incarico. Agli atti di questo processo, infatti, i ricorrenti hanno depositato solo la copia dell'istanza di liquidazione presentata al gip contenente in allegato i bilanci. Dalla lettura dei soli bilanci non è in alcun modo possibile verificare la natura dell'attività compiuta dai custodi e la sua eventuale difficoltà.

Ai sensi dell'art. 3 ai custodi spetta, dunque, l'importo di € 41.625,77 per la \_\_\_\_\_ e di € 35.204,29 per la \_\_\_\_\_, per un totale di € **76.830,06** (cfr. calcoli contenuti nelle tabelle A) e B) del ricorso).

A tale importo va aggiunto quello di € **41.096,26** liquidato dal gip a titolo di percentuale sui ricavi lordi, non oggetto di contestazione.

Non censurabile è la decisione del gip di operare la riduzione del 45% ai sensi dell'art. 4, tenuto conto che in questa sede, come detto, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa la complessità e il pregio dell'opera prestata, né tanto meno che l'amministrazione fosse stata estremamente complessa ovvero di eccezionale valore patrimoniale, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

Il totale di € 117.926,32 va quindi ridotto del 45% ad € 64.859,48.

Aggiungendo l'importo del 5% per rimborso forfettario delle spese (non oggetto di contestazione) si ottiene la cifra di € 68.273,13.

Ai ricorrenti spetta certamente l'aumento per l'incarico collegiale ex art. 5. Non può essere riconosciuto, tuttavia, l'aumento del 50% richiesto nel ricorso in mancanza di prova sull'effettiva natura dell'incarico svolto dai professionisti. Appare, dunque, più equo riconoscere un aumento del 35%, pari alla misura media della percentuale prevista dall'art. 5.

Applicando alla somma di € 68.273,13 l'aumento del 35% per la collegialità, si ottiene un totale di € 105.035,58.

Il decreto di liquidazione in esame va quindi modificato, dovendosi riconoscere a ciascuno dei due professionisti l'importo di € 52.517,79, oltre iva e contributi previdenziali.

La soccombenza giustifica la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della domanda desunto dalla differenza tra le somme liquidate dal gip e quelle riconosciute in questa sede, in assenza di nota specifica.

#### P.Q.M.

Accoglie in parte il ricorso e, a parziale modifica del decreto impugnato, liquida in favore dei dottori e l'importo di € 52.517,79 ciascuno, oltre iva e contributi previdenziali.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che liquida in € 400,00 per spese ed € 3.200,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 28.9.2017

Il Giudice

Dott. Roberto Notaro

